

zio di competenza dell'esercizio 1954 risultare inferiore alla media aritmetica dei contratti perfezionati dalle stesse agenzie generali nel biennio 1950-51 e,

b) sotto la condizione che almeno il 75% di detta media sia costituita da nuove teste.

Agli effetti della valutazione dei punti a) e b) non si terrà conto che dei contratti del ramo ordinario superiori alle 300.000 lire di capitale assicurato.

c) ad evitare che tale provvedimento possa costituire un premio a favore delle Agenzie generali che negli anni 1950 e 1951 hanno avuto un ritmo insoddisfacente di produzione ordinaria e per le quali, pertanto, sarebbe agevole il superamento, nel 1954, della media considerata, si stabilisce che la valutazione debba essere fatta previo accurato esame del numero dei contratti che dette agenzie generali avrebbero dovuto conseguire in base ad una efficiente organizzazione della loro attività produttiva negli anni considerati. Per analogia, la Direzione generale dovrà tener conto delle agenzie generali che negli anni 1950 e 1951 hanno perfezionato un numero parti;